

COMUNE DI ARZANA

PROVINCIA DI OGLIASTRA
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. N. 6474 e 6475

ARZANA li, 06/12/2011

Oggetto: Ordinanze n. 20 e n. 21 del 06/12/2011 Peste Suina Africana.

PREFETTURA- VIA DEFFENU- NUORO
ALL' ASSESSORATO REGIONALE
IGIENE E SANITA'
CAGLIARI

ALL' AZIENDA U.S.L. N.4
LANUSEI

AL MINISTERO DELLA SALUTE- ROMA
AI N.A.S. - PIAZZA ITALIA- SASSARI

SIG. MURINO GIUSEPPE
VIA AMSICORA N° 26 ARZANA

SIG. FERRELI BENITO
VIA PARINI N. 21 ARZANA

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DI
BARISARDO-BAUNEI-CARDEDU-
ELINI-GAIRO-GIRASOLE-IERZU-
ILBONO-LANUSEI-LOCERI-LOTZORAI-
OSINI-PERDASEFOGU- SEUI-TALANA-
TERTENIA-TORTOLI'-TRIEI-ULASSAI-
URZULEI-USSASSAI-VILLAGRANDE

ALLE AZIENDE U.S.L.N.1 SASSARI; N.2 OLBIA;
N.3 NUORO; N.4 LANUSEI; N.5 ORISTANO;
N.6 SANLURI; N.7 CARBONIA; N.8 CAGLIARI;

Per conoscenza e con preghiera di pubblicazione nei rispettivi albi, si trasmettono le ordinanze di cui all'oggetto.

L'agente di Polizia Municipale
(Maria Pina Giacu)



Prot.0006474/2011

Registrazione del 08/12/2011 ore 09:40
Classificazione: 2. 1. 0

Comune di ARZANA Provincia Ogliastra

Ordinanza n. 20 del 06-12-2011

Il Sindaco

Vista la comunicazione del Servizio Veterinario della A.S.L. n. 4 che segnala la presenza di siero positività per Peste Suina Africana in alcuni animali **dell'allevamento della specie suina presente nell'azienda identificata** col cod. aziendale n.IT002NU152 ubicata in località SA MENDULA di questo comune di cui è proprietario il sig. MURINO GIUSEPPE, nato a ARZANA il 18/03/1955, Cod. Fiscale MNGPP55C18A454P e residente in via VIA AMSICORA N. 26 comune di

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni; Vista la Legge 23 gennaio 1968, n. 34; Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 231; Vista la Legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298; Vista la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;
Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000; Visto il Reg CE n. 1774/2002;

Visto il Reg. CE n. 811/2003; Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 86; Vista la Legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la O.M. 1968; Visto Regolamento CE 169/2009; Visto il Decreto Legislativo nr° 54 del 20.02.2004; Visto il DAIS 02/09/2011, n. 36;

ORDINA:

Il sequestro dell'allevamento citato nelle premesse con affidamento in custodia cautelare al medesimo proprietario; l'abbattimento, entro cinque giorni, in loco dei soli suini risultati sieropositivi e presenti nell'azienda identificata col codice aziendale IT002NU152 ed appartenenti al proprietario descritto in premessa o ad altri proprietari che tengono suini nella medesima azienda sporcata ed identificata col codice aziendale IT002NU152 i.

Immediato controllo sierologico di tutti gli animali restanti. Le carcasse degli animali abbattuti o morti devono essere distrutte per incenerimento o, qualora fosse possibile, per sotterramento in loco: tali operazioni devono essere effettuate in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'agente patogeno.

Il sotterramento delle carcasse degli animali abbattuti o materiale e rifiuti di qualsiasi natura deve essere fatto in terreni adeguati ad evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità tale che i carnivori non possano accedervi. La disinfezione e disinfezione dell'azienda. E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che, notificata ai proprietari degli animali destinatari della presente e trasmessa alla A.S.L. n. 4 di LANUSEI e agli altri enti interessati, entra immediatamente in vigore.

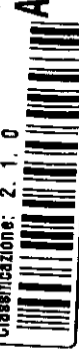
1. In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione alla presente emanata ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 516,45 ad un massimo di € 2.582,27.
2. Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo non abbattuto.
3. La violazione delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 317/96 è punita ai sensi dell'art. 358 del T.U. LL.SS., approvato con R.D. 1265 del 1934, come modificato dall'art. 16 del D.L.vo 196/99, con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo di € 9.296,22.
4. Per le restanti violazioni alle prescrizioni al DAIS N. A. 36 del 02set2011 si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L. 218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo € 1.291,14.



IL SINDACO
Marco Pili

COMUNE DI USSASSAI

Prot.0003388/2011

Registrazione del 12/12/2011 ore 14:44
Classificazione: 2. 1. 0

Comune di ARZANA Provincia Ogliastra

Ordinanza n. 21 del 06-12-2011

Il Sindaco

Vista la comunicazione del Servizio Veterinario della A.S.L. n. 4 che segnala la presenza di sieropositività per Peste Suina Africana in alcuni animali **dell'allevamento della specie suina presente nell'azienda identificata** col cod. aziendale n. IT002NU024 ubicata in località PAULIS" di questo comune di cui è proprietario il Sig. FERRELLI BENITO, nato a ARZANA il 03/04/1940, Cod. Fiscale FRBNT40D032454U e residente in via VIA PARINI N. 21 comune di Vista il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni; Vista la Legge 23 gennaio 1968, n. 34; Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 231; Vista la Legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298; Vista la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;

Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000; Visto il Reg CE n. 1774/2002;

Visto il Reg. CE n. 811/2003; Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 86; Vista la Legge 22 febbraio 1994, n. 46;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la O.M. 1968; Visto Regolamento CE 1059/2009; Visto il Decreto Legislativo nr° 54 del 20.02.2004; Visto il DAIS 02/09/2011, n. 36;

ORDINA:

Il sequestro dell'allevamento citato nelle premesse con affidamento in custodia cautelare al medesimo proprietario; l'abbattimento, entro cinque giorni, in loco del soli suini risultati sieropositivi e presenti nell'azienda identificata col codice aziendale IT002NU024 ed appartenenti all'proprietario descritto in premessa o ad altri proprietari che tengono suini nella medesima azienda su citata ed identificata col codice aziendale IT002NU024 i.

l'immediato controllo sierologico di tutti gli animali restanti. Le carcasse degli animali abbattuti o morti devono essere distrutte per incenerimento o, qualora fosse possibile, per sotterramento in loco; tali operazioni devono essere effettuate in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'agente patogeno.

Il sotterramento delle carcasse degli animali abbattuti o materiale e rifiuti di qualsiasi natura deve essere fatto in terreni adeguati ad evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità tale che i carnivori non possano accedervi. La disinfezione e disinfezione dell'azienda. E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che, notificata ai proprietari degli animali destinatari della presente e trasmessa alla A.S.L. n. 4 di LANUSEI e agli altri enti interessati, entra immediatamente in vigore.

1. In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione alla presente emanata ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 516,45 ad un massimo di € 2.582, 27.
2. Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo non abbattuto.
3. La violazione delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 317/96 è punita ai sensi dell'art. 358 del T.U. LL.SS., approvato con R.D. 1265 del 1934, come modificato dall'art. 16 del D.L.vo 196/99, con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di €1.549,37 ad un massimo di € 9.296,22.

4. Per le restanti violazioni alle prescrizioni al DAIS N. A_36 del 02set2011 si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L. 218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 2.291,14.



IL SINDACO